

STATUTO

LE ORME SOC. COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMA CR VIA MADRE TERRESA
DI CALCUTTA 1

Numero REA: CR - 162409

Codice fiscale: 01334480199

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2007 - Statuto completo	2
--	---

a mia interpellanza, lo ha approvato.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli di cui occupa quattro pagine intere e sin qui della quinta.

Viene sottoscritto alle ore 18:20 (diciotto e minuti venti).

F.TO GIPPONI FRANCESCO

F.TO ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO (L.S.)

Allegato A all'atto n. 7013/2290 Rep.

STATUTO

TITOLO I -DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) E' costituita una societa' cooperativa con scopo mutualistico prevalente ex art 2512-2513 C.C. denominata:

"LE ORME Soc. cooperativa sociale".

La societa' ha sede in Crema (CR) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, e potra' istituire su delibera del consiglio di Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria ne' succursale anche altrove.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune e' deciso dall'organo amministrativo.

L'Assemblea straordinaria dei soci puo' istituire nuove sedi . secondarie o trasferire la sede legale

in altro Comune.

Art.2) La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potra' essere prorogata mediante delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II- SCOPO - OGGETTO.

Art. 3) I soci cooperatori della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di promuovere nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza scopo di lucro.

La Cooperativa intende agire anche con i terzi e puo' aderire ad organismi economici o sindacali che propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4) La Cooperativa, senza alcuna finalita' speculativa e nel rispetto delle clausole di mutualita' di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 si propone di realizzare, valendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, le sottoelencate attivita':

1- perseguire l'obiettivo di fornire ai propri soci anche mediante il part-time e i contratti di formazione e lavoro, occasioni lavorative alle condizioni di mercato e quando possibile migliori.

Ai fini .di conseguire l'obiettivo dell'integrazione nel mondo del lavoro di coloro che sono socialmente emarginati sara' titolo preferenziale ma non vincolante, per chi richiedera' l'ammissione alla cooperativa, appartenere a categorie sociali svantaggiate;

2- incentivare nella compagine sociale l'ideale cooperativo e l'autogestione; -

3- promuovere la crescita morale e culturale tra i soci incrementando tra gli stessi ideali di solidarieta' e di mutua assistenza.

In particolare la cooperativa si propone di offrire tramite i soci:

A) prestazioni lavorative inerenti il D.P.R. 602 del 30.4.1970, comprendendovi:

- pulizie civili ed industriali di stabili ed uffici

di privati ed enti pubblici e privati;

- pulizie ecologiche, intendendo con cio' l'asportazione di rifiuti e la manutenzione di aree verdi, sponde e letti di corsi d'acqua;
- facchinaggio sia manuale che meccanico;
- opere di tinteggiatura e verniciatura di interni ed esterni;

B) servizi alle mense ivi inclusa la gestione diretta delle stesse, servizi alle famiglie ivi inclusa la gestione di asili; attivita' ludiche, educative, didattiche, formative e di istruzione, attivita' culturali anche promuovendo servizi mirati allo sviluppo del territorio di riferimento dei soci, attraverso anche forme di promozione, conoscenza e sensibilizzazione, attivita' di carattere socio-sanitario ed assistenziale a favore di minori, anziani, ammalati, portatori di handicap, disabili, emarginati e altri soggetti che versano in condizione di bisogno, sia a domicilio che, anche attraverso la prestazione di servizi di gestione integrata, presso strutture residenziali ed assistenziali.

La cooperativa potra' altresì svolgere attivita' di supporto, logistiche e di servizi (incluso il trasporto di persone) a favore di tutte le realta' e imprese di qualsiasi natura destinate a svolgere (in

modo diretto , indiretto o a carattere accessorio)
attività di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, culturale educativa, sportiva e di tempo libero, di cooperazione allo sviluppo del territorio, di avviamento al lavoro.

La cooperativa per il raggiungimento del proprio oggetto sociale assumerà contratti, convenzioni ed incarichi relativi alle attività di cui sopra da parte di enti pubblici o privati di qualsiasi tipo che svolgerà direttamente o delegherà ad uno o più soci; fornirà ai propri soci servizi di coordinamento e di gestione, di promozione, di formazione del personale, di controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, gestirà una banca dati comune e svolgerà attività di studio, ricerca e sviluppo nei settori di attività dei soci.

C) provvedere all'acquisto collettivo di attrezzature, strumenti e quant'altro si riveli utile al raggiungimento degli scopi sociali.

In relazione a quanto sopra la cooperativa potrà svolgere attività connesse o affini a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, immobiliare e mobiliare, come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento del-

l'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgimento dell'attivita' che la legge riserva a societa' in possesso di determinati requisiti appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

La cooperativa, inoltre, potra' svolgere, sempre quale attivita' strumentale e non prevalente ai sensi delle disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia, attivita' finanziarie, prestare fidejussioni, ,avalli e garanzie in genere, anche a fronte di obbligazioni di terzi, nonche' assumere sia di-rettamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché tale attivita' non venga esercitata nei confronti del pubblico.

La cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.5 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III -SOCI

Art.5} Il numero dei soci e' illimitato, non puo'

essere inferiore al minimo (9) stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età', che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, e' data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

Art 5 bis) Limitazioni all'acquisto della qualità di socio:

non possono far parte della società coloro che , a

giudizio del consiglio di amministrazione , siano gravemente inadempienti nei confronti della società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti

ART.5 ter.) Oltre ai soci previsti all'art. 5 e' ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente, cui si applicano le disposizioni di cui all'art.2 Legge n.. 381 dell'8 novembre 1991 e successive modifiche o integrazioni. Con apposito regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci verranno disciplinate le modalita', di ammissione dei soci volontari finalizzate a regolare la presenza nella cooperativa, delineandone gli ambiti operativi, i campi di attivita' e le disposizioni cui dovranno necessariamente attenersi i soci volontari stessi.

Art 6) Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b- precisazione della effettiva attivita' di lavoro;
- c-ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovra' comunque mai essere in-

feriore a Euro 50 (cinquanta), ne' superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d- versamento della tassa di ammissione;

e- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La domanda di ammissione da parte del socio sovven-tore persona giuridica dovra' contenere:

1. denominazione o ragione sociale, sede, attivita';
2. delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
3. caratteristiche ed entita' degli associati;
4. numero e importo delle azioni nominative che si propone di sottoscrivere comunque per un importo complessivo non inferiore a 100,00 (cento/00) Euro;
5. versamento della tassa di ammissione;
6. alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5) e l'inesistenza delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8), delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventera' operativa e sara' annotata nel libro dei

soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventera' inefficace.

La domanda potra' essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione.

In tal caso l'ammissione potra' essere nuovamente deliberata.

Art.7) I soci dovranno versare la tassa di ammissione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ed in nessun caso restituibile, e sottoscrivere la quota di cui alla lettera c) o al punto 4. del precedente articolo 6.

Essi sono obbligati, inoltre:

- a- al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalita' e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c- a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d- al versamento del sovrapprezzo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

Art.8) E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a societa', che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attivita' concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio Amministrazione.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attivita' concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attivita' sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV- RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 9) La qualita' di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Art. 10) Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio cooperatore:

a- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b- che non si trovi piu' in grado, per gravi e com-provati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Non e' ammesso il recesso per il socio sovventore.

Art. 11) La decadenza e' pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilita' definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facolta' di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilita', fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza

limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione del libro dei soci.

Art. 12) L'esclusione sara' deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a- che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;

b- che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per piu' di tre volte alle Assemblee regolarmente convocate;

c- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota o delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 8);

e- che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravita';

f- che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'art.7 lettera c).

La causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai soci sovventori.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al so-

cio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Art.13) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art.14) I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

In ogni caso il consiglio di Amministrazione potra', nel rispetto dell'art.2535 C.C., quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la societa' ed i soci, rinviare il rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

Ad ogni modo il rimborso verra' liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Art.15) In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalita' previste nel precedente art. 14), allo scadere dei sei mesi successivi l'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 16) I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt. 14) e 15) .

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V- TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

Art.17) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione e' approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.

Art. 18) Il regolamento di cui all'articolo precedente puo' prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessita' di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermita', per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Il regolamento potra' inoltre contenere l'obbligo di risarcimento a carico dei soci cooperatori di danni ingiusti che i medesimi causino alla cooperativa durante la prestazione di lavoro.

TITOLO VI- PATRIMONIO SOCIALE

Art.19) Il patrimonio della societa' e' costituito:

a- dal capitale sociale che e' variabile e formato da:

a/l, un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 50,00 ciascuna;

a/2. un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale non inferiore ne' superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti dettate dai soci sovventori;

b- dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 22);

c- da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, deceduti o esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;

d- dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di

oneri futuri, o investimenti;

e- da qualunque liberalita' che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art. 20) Il capitale sociale sottoscritto potra' essere versato in piu' soluzioni e piu' precisamente:

- a- almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;
- b- il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Art.21) Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli ne' essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Si rendera' applicabile il disposto di cui al-l'art.2530 c.c.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci e rispettivi coniugi, tra i soci e loro parenti in linea retta all'infinito e per successione ereditaria.

In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative.

Il trasferimento e' quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni nominative dovra' comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volonta' di alienare le proprie azioni nominative o parte di esse.

- Ognuno degli altri soci potra', entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volonta' in tal senso.

Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante e' irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore

al reale ed effettivo valore delle azioni nominative, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facolta' di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art.35.

Il Collegio Arbitrale provvedera' a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle azioni nominative in rapporto al valore effettivo e reale dell'azienda sociale e ne dara' comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le azioni nominative del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

Art. 22) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonche' redigendo la nota integrativa al bilancio in conformita' alle previsioni di legge.

L'eccedenza attiva di bilancio sara' cosi ripartita:

- a) una parte non inferiore al 30% al fondo di riserva
- b) una quota ai fondi mutualistici nella misura e nei termini previste dalla legge 59/1992 e successive modifiche od integrazioni o riformulazioni intervenute e di volta in volta vigenti

Gli utili eventualmente residui potranno essere:

- c) destinati ad un dividendo ai soci nella misura , non superiore a quella prevista dalla legge , che verra' stabilita dall'assemblea che approva il bilancio , e comunque nel rispetto del l'art 26 D.L.C.P.S. n 1577 ed eventuali modificazioni, integrazioni o sostituzioni
 - d) imputate ad eventuale aumento gratuito delle quote
 - e) destinate ai ristorno ai soci,
- comunque esplicitamente secondo le prescrizioni e i limiti di cui all'art 14 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e dell'art. 7 del Regio Decreto 12-12-1911 n. 278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Societa' cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) nonche' 2514 C.C. e loro e successive modifiche od integrazioni o riformulazioni intervenute e di volta in volta vigenti.

L'assemblea puo' sempre deliberare, in alternativa

alla destinazione di cui alle lettere c) d) ed e) che la totalita' degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

In merito ai ristorni ai soci si ottemperera' al disposto dell'art. 2545 sexies C.C. ripartendoli in proporzione alle ore lavorate ed al, tipo di lavoro svolto cosi' come sara' determinato da apposito regolamento che disciplinera' la materia nel dettaglio.

TITOLO VII- ORGANI SOCIALI

Art.23) Sono organi della societa' :

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente.

Art.24) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima

dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalita' l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presente la maggioranza degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione potra' a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicita' diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 25) L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori per la loro attivita' collegiale, o i gettoni di presenza per il triennio;
4. approva e modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
5. delibera sulle responsabilita' degli Amministratori;
6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua Competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli Am-

ministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale cosi' come previsto al-l'art. 2364 u.c. C.C.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, o da almeno un quinto dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo piu' semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 26) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti

o rappresentati la meta' piu' uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione (un terzo in seconda convocazione) e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 27) Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema della alzata di mano o per acclamazione, comunque sempre con scrutinio palese.

Art. 28) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno quattro mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a cio', ciascuno dei soci sovventori puo' avere piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Il socio puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non puo' rappresentare piu' di dieci soci come previsto dall'art. 2539 C.C.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale del-

l'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 29) L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, e' presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero due a numero nove consiglieri. I soci sovventori, o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea. In assenza di esplicita decisione si intendera' eletto per un mandato di tre esercizi. I suoi componenti sono sempre rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni. Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni

di presenza dovuti per la loro attivita' collegiale. L'assemblea potra' anche stabilire un compenso complessivo per tutti gli amministratori ex art 2389 . Spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della societa'.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; puo' delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o piu' degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo. Qualora il Consiglio sia composto da due membri, in caso di disaccordo per la revoca del Consigliere Delegato si intenderanno contestualmente decaduti entrambi gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonche' tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri nel caso si tratti di un Consiglio di Amministrazione con numero di me membri superiore a due.

La convocazione e' fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualsiasi mezzo ammesso dalla legge, in modo che i Consiglieri ne siano informati

un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti/presenti. La presenza alle riunioni del cda puo' avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2388 Cod.Civ.).

A parita' di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu'. ampi poteri per la gestione della societa'.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione :

- a- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b- redigere i bilanci consuntivi;
- c- compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attivita'; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le ampie facolta' al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing presso Istituti di Credito e di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti cor-

renti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche i-potecarie, cedere, accettare, emettere, girare, a-vallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

f- conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facolta' attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione prevista al successivo art. 32, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

g- assumere e licenziare il personale della societa', fissandone le mansioni e le retribuzioni;

h- deliberare circa l'ammissione (stabilendo anche il numero dei voti attribuiti in sede assembleare ai soci sovventori nel tassativo rispetto dei limiti di cui all'articolo 28 del presente statuto), il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i- designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

l- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione

soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

m- deliberare l'istituzione di una sezione di attivita' per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4) del presente Statuto;

n- deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o societa';

o- deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria ne'' di succursale;

p- deliberare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Art. 31) In caso di mancanza di uno o piu' amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dalla legge.

IL PRESIDENTE

Art. 32) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facolta' di nominare avvocati e pro-

curatori nelle liti attive e passive riguardanti la societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, puo' delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonche', con speciale procura, ad impiegati della societa', per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 33) Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2543 C.C., verra' nominato dall'Assemblea dei Soci un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e che dureranno in carica tre esercizi.

TITOLO VIII -SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34} L'assemblea che dichiara lo scioglimento della societa', dovra' procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 35} In caso di cessazione della societa', l'in-

tero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D.LGS C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andra' effettuato al Ministero del Lavoro.

TITOLO IX- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36) Ogni controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili che potesse sorgere tra la societa' ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto sara' decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio del luogo dove ha sede la societa', il quale dovra' provvedere alla nomina entro venti giorni dalla richiesta; nel caso che non vi provveda la nomina sara' richiesta dalla parte piu' diligente al Presidente del Tribunale del

luogo in cui ha sede la societa'.

Il Collegio Arbitrale funzionera' con poteri di amichevole compositore senza formalita' di procedura, anche con giudizio di equita'; le sue risoluzioni e determinazioni, compreso l'addebito delle spese, vincoleranno le parti.

Gli arbitri designeranno tra loro il Presidente del collegio Arbitrale, che avra' sede presso il domicilio del Presidente stesso.

Se vi sia accordo in proposito tra le parti, la risoluzione delle eventuali controversie potra' essere demandata ad unico arbitro che giudichera' come amichevole compositore equitativamente e senza formalita' di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale o dell'Arbitro unico sono inappellabili.

TITOLO X -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 38) Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19, 22 e 34 sono inderogabili e devono essere osservate.

Art. 39) Per quanto non e' previsto dal presente sta-

tuto valgono le norme del codice civile in tema di
societa' cooperative, le norme sulle societa' a re-
sponsabilita' limitata, in quanto compatibili, e le
norme contenute nelle leggi speciali sulla coopera-
zione.

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione dichiara che il suriportato statuto e' in-
tegrale nella sua redazione aggiornata.

F.TO GIPPONI FRANCESCO

Visto per allegato.

Crema, 16 (sedici) marzo 2007.

F.TO GIPPONI FRANCESCO

F.TO ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO (L.S.)

IO SOTTOSCRITTO DOTT. ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO IN
CREMA, ISCRITTO NEL COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI CREMONA E CREMA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, DEBITAMENTE FIRMATO
COME PER LEGGE, E SUO ALLEGATO NEI MIEI ATTI, COMPO-
STA DI NOVE FOGLI COMPRESO L'ALLEGATO, CHE SI RILA-
SCIA AD USO CAMERA DI COMMERCIO.

CREMA, 21 MARZO 2007.